

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

art.1 inserimento dell'articolo 10 bis nel DPRReg 27/2017

art.2 sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 27/2017

art.3 sostituzione dell'articolo 16 del DPRReg 27/2017

art.4 entrata in vigore

art.1 inserimento dell'articolo 10 bis nel DPRReg 27/2017

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), è inserito il seguente:

<< Art. 10 bis
(Preselezione)

1. Le domande di contributo sono valutate preliminarmente dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica di cui all'articolo 62, comma 5, della legge regionale 21/2016, in relazione alla rilevanza turistica sul territorio dell'iniziativa promozionale proposta, secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:

1) internazionale: punti da 0 a 20;

2) nazionale: punti da 0 a 15;

3) regionale: punti da 0 a 10;

b) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoTurismoFVG per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa: punti da 0 a 40;

c) importo del finanziamento richiesto:

1) fino al 50 % della spesa complessiva da sostenere: punti 7;

2) oltre il 50 % e fino al 70 % della spesa complessiva da sostenere: punti 5;

3) oltre il 70 % della spesa complessiva da sostenere: punti 3.

2. Le domande che non ottengono il punteggio minimo di 22 derivante dalla somma dei punteggi di cui al comma 1 non sono ammesse alla valutazione di cui all'articolo 11.

3. Dell'esito della preselezione viene data comunicazione agli interessati.>>.

art.2 sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 27/2017

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Art.11

(Valutazione delle attività promozionali ammissibili a contributo)

1. Le domande di contributo relative a progetti, manifestazioni e iniziative che nella fase di preselezione hanno ottenuto il punteggio minimo di 22, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica di cui all'articolo 10 bis, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

- a) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento: punti da 12 a 48;
- b) tipologia della manifestazione/iniziativa:
 - 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attività organizzativa dell'iniziativa: punti da 3 a 8;
 - 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 10;
 - 3) storicità della manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 10;
 - 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20;
- c) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:
 - 1) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale già finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 5;
 - 2) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale non finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 7;
- d) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 30;

2. Possono accedere al contributo le iniziative/manifestazioni che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 100 ottenuto sommando il punteggio di cui all'articolo 10 bis con quello di cui al comma 1.>>.

art.3 sostituzione dell'articolo 16 del DPRReg 27/2017

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres., è sostituito dal seguente:

<< Art. 16

(Modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle di cui al comma 1.

art.4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE